



Investimenti in crescita

Confermato il trend congiunturale positivo

Le aspettative delle imprese sono orientate a un generalizzato miglioramento, che sostiene gli investimenti in impianti e macchinari in crescita del 3,5%, una performance migliore dell'1,5% della media europea. La fotografia scattata dall'ufficio studi di Confartigianato restituisce un cauto ottimismo: grazie al trend congiunturale positivo degli ultimi tre trimestri, il livello degli investimenti in macchinari e impianti si avvicina ai livelli pre-crisi, -3,3% rispetto alla fine del 2019, precedente allo scoppio della pandemia. Ritardo che sarà colmato l'anno prossimo: le ultime previsioni della Commissione europea indicano per tutto il 2021 una crescita degli investimenti del 12,4% e per il 2022 dell'8,8%, che determinerà il superamento dei livelli pre-pandemia. Chiarisce Luca Morigi presidente di Confartigianato di Forlì "la propensione a investire è sostenuta dalla trasformazione digitale e dall'adozione di tecnologie 4.0. Da maggiori investimenti derivano molteplici effetti positivi sulla crescita economica, sulla produttività, sull'innovazione e sull'efficientamento energetico." Con il

recupero degli investimenti, salgono la quantità e qualità della domanda di lavoro: le stime di giugno 2021 indicano la richiesta di 173 mila operai specializzati e conduttori di impianti e macchine, di cui il 39,4% è di difficile reperimento. Il mercato ricerca inoltre più di 23 mila tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione per i quali più di uno su due (58,4%) è difficile da reperire. I dati Istat evidenziano che sono proprio le micro imprese a mostrare aumenti maggiori dell'occupazione, spiega il presidente "nelle imprese fino a 50 addetti la maggiore dotazione tecnologica determina una migliore performance occupazionale. La trasformazione digitale è sostenuta dai fondi europei di Next Generation EU, nonché dall'intensità del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali in attuazione del programma Transizione 4.0, con 5,3 miliardi di euro nel 2021 e 6,1 miliardi nel 2022." Per gli investimenti in beni strumentali 4.0 l'intensità del credito di imposta è più elevata per le piccole imprese, con la percentuale del credito che è maggiore per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Martedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Giovedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Sabato	mattina	dalle 8.30	alle 12

Nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14,30 alle 17 sarà possibile contattarci telefonicamente componendo i numeri degli interni e/o accedere agli uffici solo su appuntamento.

il numero del centralino dell'associazione è
0543 452811

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale: Modello redditi e proroga per soggetti Isa **da pag. 2**

Consulenza del Lavoro: Autoliquidazione INAIL per ditte cessate on-line **da pag. 9**

Credito: La convenzione di tesoreria **da pag. 10**

Inapa: Al via dal 1° luglio le domande per l'assegno unico temporaneo **da pag. 11**

Sportello Energia: Dal 1° luglio le domande servizio a Tutela Graduali per le piccole imprese **da pag. 12**



I CONTENUTI FISCALI DEL DECRETO LEGGE “SOSTEGNI BIS”

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio u.s. il decreto legge “Sostegni-bis” che contiene importanti le novità con contenuto fiscale, entrate in vigore il 26 maggio 2021, che di seguito si evidenziano.

Si offre un commento generale alle disposizioni tributarie, ponendo in rilievo eventuali osservazioni, già esposte nell’audizione Parlamentare per formulare proposte o evidenziare criticità.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ARTICOLO 1)

La disposizione contiene 3 nuove tipologie di contributo:

- ➔ **un contributo “automatico”**, a favore dei soggetti già beneficiari del contributo del “D.L. Sostegni”(commi 1-4);
- ➔ **un contributo “alternativo”** a quello automatico, che consente di ricalcolare il beneficio e di richiedere la quota maggiormente spettante(commi 5-9). Tale misura cede, al suo interno, una più favorevole modalità di calcolo del contributo, nei confronti dei soggetti che non hanno beneficiato del contributo previsto dal “D.L. Sostegni” (comma 10);
- ➔ **un contributo “con finalità perequativa”**, a favore dei soggetti che hanno subito un peggioramento del risultato di esercizio (anziché del fatturato) (comma 16).

Tutte le forme di contributo spettano nella misura massima di 150 milioni di euro, non rilevano ai fini delle imposte dirette ed Irap, nè ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex art.t. 61 e 109 TUIR.

1.1 Contributo “automatico”

A favore dei soggetti economici con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, che abbiano richiesto ed ottenuto il contributo di cui al decreto “Sostegni”, e non lo abbiano restituito e lo abbiano indebitamente percepito, è riconosciuto un contributo ulteriore automatico, della stessa misura del precedente.

Il contributo non necessita, quindi, di alcuna istanza: sarà accreditato dall’Agenzia delle entrate

sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato versato il precedente contributo, oppure sarà riconosciuto un credito d’imposta se il richiedente, per il precedente contributo, ha effettuato tale scelta.

Osservazioni in sede di audizione parlamentare: L’automatismo è positivo, in quanto garantisce velocità nell’erogazione. Tuttavia, va ottenuto un rapido e tempestivo “sblocco” delle istanze relative al contributo “DL Sostegni” che l’Agenzia delle entrate ha posto in fase di “controllo”. Solo a seguito di tale “sblocco” l’Agenzia procederà al riconoscimento del nuovo contributo.

1.2 Contributo “alternativo”

Tale contributo considera un diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato/corrispettivi.

È riconosciuto ai soggetti (esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo, titolari di reddito agrario ex art. 32 TUIR):

- ➔ con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021,
- ➔ con ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro,
- ➔ con un calo di fatturato/corrispettivi, tale che l’ammontare medio mensile degli stessi **del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021** sia inferiore almeno del 30% rispetto al corrispondente ammontare medio mensile del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.

La misura del contributo “alternativo” è stabilita in percentuali diverse, a seconda se:

- ➔ **il soggetto ha già beneficiato del contributo ex DL 41/2021 (e, di conseguenza, di quello “automatico” di cui al punto 1.1):** le percentuali sono identiche a quelle previste per il contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni” (D.L. 41/2021). In tal caso, dall’importo determinato è scomputato il contributo “automatico” e all’operatore economico è riconosciuto solo il maggior valore (se dalla rideterminazione deriva un minor valore, la differenza rispetto al contributo “automatico” non va restituita);
- ➔ **il soggetto non ha beneficiato del contributo ex DL 41/2021 (e, quindi, neppure del contributo “automatico”):** il tal caso le percentuali sono più elevate di quelle previste per il precedente contributo.

Soggetti con ricavi/compensi:	soggetti che hanno beneficiato del CFP DL 41/2021	soggetti che non hanno beneficiato del CFP DL 41/2021
non superiori a 100.000 euro	60%	90%
Superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro	50%	70%
Superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro	40%	50%
Superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro	30%	40%
Superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro	20%	30%
Misura massima: 150.000 euro		

MODELLO REDDITI E PROROGA PER I SOGGETTI ISA

Con D.P.C.M. del 28 giugno 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021 è operativo il differimento, per l'anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il pagamento potrà anche essere effettuato, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 20 agosto 2021.

Titolari di partita IVA

Lo slittamento del termine interessa i titolari di partita IVA che esercitano attività soggette agli ISA (indici sintetici di affidabilità), compresi i soggetti in regime forfettario nonché le persone fisiche che dichiarano redditi derivanti dalla partecipazione alle predette attività.

Pertanto, oltre che le imposte sui redditi la proroga interessa il versamento dei contributi previdenziali, a saldo dell'anno 2020 e in acconto per il 2021.

Per effetto del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi, a seguito della proroga, entro il 20 luglio 2021 ovvero con la maggiorazione dello 0,40% entro il 20 agosto 2021 (per i versamenti a saldo per l'anno di imposta 2020 e primo acconto per l'anno 2021) ed entro il 30 novembre 2021 (secondo acconto 2021).

Saldo per artigiani e commercianti

Per quanto attiene il saldo dei contributi 2020 per artigiani e commercianti, la base imponibile è data dall'importo dichiarato come reddito d'impresa e, nel caso di partecipazione in S.r.l. dalla quota di partecipazione agli utili.

A questo proposito occorre tenere presente che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali ascritti dal TUIR tra i redditi di capitale non sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nel caso in cui non venga prestata attività lavorativa.

Soggetti beneficiari del differimento. Requisiti

Il differimento si applica, pertanto, a lavoratori autonomi e professionisti beneficiari dell'esonero parziale dei contributi di cui innanzi, introdotto dalla legge di Bilancio 2021 a favore dei soggetti aventi i seguenti requisiti:

- ➔ reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta 2019;
- ➔ calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

Si ricorda peraltro che, nelle more della pubblicazione dell'atteso decreto interministeriale, nei confronti dei soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali di artigiani e commercianti era già stato disposto lo slittamento generalizzato dal 17 maggio al 20 agosto 2021 della prima rata dei contributi dovuti per l'anno 2021 (INPS, messaggio 1911/21 e circolare n. 85/2021).

E' intervenuto in tal senso l'articolo 47 del Decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), disponendo che il versamento può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Rateizzazione

Infine, come per le imposte sui redditi, commercianti e artigiani possono rateizzare l'importo dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello "Redditi 2021-PF". Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l'anno di imposta 2020 che sull'importo del primo acconto relativo ai contributi per l'anno 2021. La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello "Redditi 2021-PF" aggiornate alla luce della proroga dei termini di versamento.

E-COMMERCE TRANSFRONTALIERO B2C

La direttiva n. 2017/2455/UE e la direttiva 2019/1995/UE hanno apportato significative modifiche alle direttive n. 2006/112/CE e n. 2009/132/CE in tema di e-commerce transfrontaliero B2C.

Per semplificare l'adempimento degli obblighi IVA per le imprese impegnate nell'e-commerce transfrontaliero è stato predisposto il pacchetto e-commerce composto, oltre che dalle direttive menzionate, da alcuni regolamenti UE che hanno previsto un sistema europeo di assolvimento dell'IVA, centralizzato e digitale, che ricomprende, oltre i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione già rientranti nel regime MOSS, le seguenti operazioni:

- ➔ le cessioni a distanza intracomunitarie di beni;
- ➔ le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi;
- ➔ le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme;
- ➔ le forniture di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti all'interno della Unione europea o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'U-

nione europea ma non nello Stato membro di consumo.

Per questa ragione sono stati introdotti nuovi regimi speciali IVA per:

- ➔ i servizi resi da soggetti non UE, ossia regime OSS non UE;
- ➔ i servizi resi da soggetti UE per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme, ossia regime OSS UE;
- ➔ la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, regime Import scheme - IOSS.

Definizione di vendite a distanza 2021

A partire dal 1° luglio 2021 è introdotta la figura della "vendita a distanza intracomunitaria di beni" con la previsione per queste vendite della tassazione nel luogo di destinazione del bene presso l'acquirente, salvo che il valore delle cessioni non superi la soglia annua di 10.000 euro. È l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, che modifica il decreto-legge n. 331 del 1993, introducendo la definizione di vendita a distanza nel nuovo articolo 38-bis.

Si tratta in sostanza delle cessioni di beni a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo, effettuate nei confronti di consumatori finali, ad esclusione delle cessioni riguardanti mezzi di trasporto o beni da installare o montare a cura del fornitore. Ciò significa che, oltre alle prestazioni di servizi TTE transfrontalieri (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione), anche le vendite a distanza intracomunitarie di beni, fino a concorrenza dell'importo pari a 10.000 euro, saranno soggette al medesimo trattamento IVA delle prestazioni o cessioni nazionali.

Tuttavia, è previsto che il fornitore di beni venduti a distanza o il prestatore di servizi TTE può decidere di non applicare la soglia dei 10.000 euro, applicando le norme generali relative al luogo di destinazione della cessione o prestazione, vincolandosi ai fini IVA in tal senso per due anni.

Si segnala che la disciplina relativa all'identificazione del territorio nel quale applicare l'imposta (territorialità) in relazione alle vendite a distanza comporta anche la modifica degli articoli 40 e 41 del Decreto Legge n. 331 del 30 agosto 1993.

Sportello OSS: novità dal 1 luglio 2021

Sempre a partire dal 1° luglio 2021, per evitare che i fornitori di beni a distanza e i prestatori di ser-

vizi diversi dai TTE destinati a consumatori privati debbano registrarsi a fini IVA in ogni Stato membro in cui prestano servizi, il “mini” sportello unico per l’IVA MOSS (Mini One Stop Shop), diventerà sportello unico OSS (One Stop Shop), aprendosi quindi anche a tutti i servizi resi ai consumatori privati (e non solo ai servizi TTE) e alle vendite a distanza intracomunitarie di beni. Il ricorso all’OSS non incide sull’identificazione a fini IVA del luogo della prestazione o cessione, che rimane quello:

- ➔ di destinazione solo per i servizi TTE intracomunitari superiori alla soglia e;
- ➔ per le cessioni intracomunitarie di beni superiori alla stessa soglia.

Per ridurre gli oneri delle imprese che si avvalgono dello sportello OSS è stato eliminato l’obbligo di emettere fattura ed è stata estesa la scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA all’OSS. Sono inoltre coinvolte a fini IVA le interfacce elettroniche che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell’ambito dell’e-commerce. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali OSS e IOSS, di effettuare la registrazione on-line sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

In particolare, a partire dal 1° aprile 2021 potranno registrarsi:

- ➔ al regime “OSS non-UE”, compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate; i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea;
- ➔ al regime “OSS UE”, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia;
- ➔ al regime “IOSS”, compilando il modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea. I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell’Agenzia delle entrate per svolgere le funzioni dell’intermediario IOSS.

Piccoli importi: cosa cambia nelle vendite a distanza dal 1 luglio 2021

Viene introdotta infine la “vendita a distanza di beni importati da Paesi terzi” e l’abolizione della vigente esenzione dall’IVA per i beni di valore inferiore a 22 euro importati da Paesi terzi. Con la forte crescita del commercio elettronico, tale esenzione per i prodotti importati ha determinato una grave distorsione della concorrenza a scapito dei fornitori europei. Pertanto, al fine di ripristinare la parità di condizioni per gli operatori economici dell’UE e proteggere le entrate fiscali degli Stati membri dell’UE, la direttiva (UE) 2017/2455 ne prevede l’abolizione a partire dal 1° luglio 2021 e l’applicazione del principio della tassazione nel luogo di destinazione. Al contempo, per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA dovuta sulla vendita di beni di valore modesto, ovvero non superiore a 150 euro, viene creato un nuovo regime che consente all’importatore stabilito nell’UE (o all’intermediario nominato) di riscuotere l’IVA presso l’acquirente e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS - Import One Stop Shop). Nel caso in cui non si ricorra all’IOSS, è previsto un regime doganale semplificato per l’adempimento dell’IVA per le importazioni inferiori a 150 euro, ma solo se l’immissione in libera pratica è effettuata nello Stato membro di consegna dei beni all’acquirente.

NUOVA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE FINO AL 31 AGOSTO 2021

È in vigore dal 30 giugno il D.L. n. 99/2021, che dispone una ulteriore proroga - dal 30 giugno al 31 agosto - dei termini di notifica delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento esecutivo e degli avvisi di addebito INPS, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 (20 febbraio per i contribuenti con sede nei comuni della “prima zona rossa”) e il 31 agosto 2021.

Poiché i versamenti devono essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, tale termine verrà a scadenza il 30 settembre 2021. Il nuovo termine non riguarda, invece, le rate della rottamazione e del saldo e stralcio delle cartelle.

Cosa viene sospeso

La sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 ago-

sto 2021 riguarda le entrate tributarie e non tributarie derivanti da:

- ➔ cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- ➔ accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (art. 29, D.L. n. 78/2010);
- ➔ avvisi di addebito emessi dall'INPS (art. 30, D.L. n. 78/2010);
- ➔ atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessione IVA all'importazione (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 16/2012);
- ➔ ingiunzioni emesse dagli enti territoriali (ai sensi del R.D. n. 639/1910);
- ➔ accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (art. 1, comma 729, L. n. 160/2019).

Termine per i versamenti sospesi

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 30 settembre 2021.

Con riferimento alla precedente disposizione (che prevedeva la sospensione dei pagamenti fino al 30 giugno 2021 e, quindi, fissava il termine per il pagamento al 31 luglio 2021) è stato precisato che, in alternativa al pagamento in unica soluzione, il contribuente poteva chiedere la rateazione (art. 19, D.P.R. n. 602/1973). La FAQ n. 3 dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione precisava, per evitare l'attivazione di procedure di recupero, l'opportunità di presentare la domanda entro il termine di pagamento (che oggi diventa 30 settembre 2021).

Veniva, inoltre, chiarito che, durante il periodo di sospensione (quindi, ai sensi del decreto Sostegni, fino al 30 aprile 2021), l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (ad esempio, fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (ad esempio, pignoramento) (FAQ n. 16 e n. 17).

Sospensione termini di prescrizione e decadenza, notifica di nuove cartelle

L'art. 68 del D.L. n. 18/2020 richiama l'applicabilità dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Tale disposizione disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali, disponendo che:

- a) le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, "comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione" (comma 1);

- b) i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati "fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione" (comma 2);
- c) l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione (comma 3).

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Il comma 2 dell'art. 2, D.L. n. 99/2021 proroga anche il termine, scaduto in realtà al 30 aprile 2021, di sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo.

In proposito, si evidenzia che l'art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.

Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare tale proposta.

Al fine di non penalizzare i contribuenti sotto il profilo della liquidità finanziaria, è previsto che la

sospensione, fino al 31 agosto 2021, della possibilità di operare detta compensazione su iniziativa dell'Amministrazione finanziaria.

Pignoramenti su stipendi e pensioni

La sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati, già prorogata al 30 giugno 2021 (D.L. n. 73/2021), viene ora spostata al 31 agosto 2021. Il datore di lavoro riprenderà ad effettuare le relative trattenute a decorrere dal mese di settembre 2021.

CASHBACK SOSPESO E NUOVI CREDITI D'IMPOSTA PER COMMERCianti E PROFESSIONISTI

Il decreto legge 30 giugno 2021, n. 99 prevede la sospensione del cashback e del super cashback, per il secondo semestre del 2021. Non si tratta quindi un addio, ma di un probabile arrivederci al primo semestre del 2022: il Ministero dell'economia e delle finanze effettuerà un monitoraggio con rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia. Il risparmio per le casse dello Stato, derivante dal congelamento della misura, viene stimato in circa 1,7 mld di euro e, contemplando ipoteticamente anche il 2022, potrebbe superare il tetto dei 3 mld di euro. I fondi accantonati, secondo quanto si legge nel documento, verranno dedicati alla riforma degli ammortizzatori sociali. L'art. 1 al comma 6 afferma, a tal proposito, che per "l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.500 milioni di euro destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali".

La logica seguita del decreto legge sembrerebbe, dunque, quella di ridurre gli stanziamenti investiti in cashback in favore degli ammortizzatori sociali, senza rinunciare a spingere sui pagamenti tracciabili che vengono indirettamente però in questa fase sostenuti facendo leva su incentivi destinati agli esercenti piuttosto che sui consumatori finali.

Cashback: misura congelata

Un'esperienza in chiaroscuro, quella del cashback, che a soli 6 mesi dalla sua introduzione

viene spinto forzatamente in letargo. L'agevolazione, ricordiamo, consentiva di ottenere un rimborso fino a 150 euro ogni 6 mesi e 300 euro l'anno; i "concorrenti" potevano gareggiare, nondimeno, anche all'assegnazione del super premio, ovvero, un bonus in denaro da 1.500 euro concesso ai primi 100.000 cittadini che collezionavano il maggior numero di transazioni tracciate.

Ormai da tempo si era diffusa la convinzione che la misura avrebbe subito però alcune correzioni: se da un lato, il cashback, si proponeva di spingere gli italiani a usare il più possibile i pagamenti digitali (e favorire il tracciamento), dall'altro il super cashback ha mostrato evidenti limiti e storture (soprattutto in relazione al super cashback). I dati relativi all'operazione, disponibili sul portale IO Italia, evidenziano che su 745milioni del totale transazioni elaborate, il 21% riguarda spese tra i 25 e i 50 euro, mentre circa il 16% del totale dei pagamenti attiene ad acquisti di importo non superiore a 5 euro.

La classifica finale del supercashback, a tal riguardo, verrà diffusa a breve, ma prima di pubblicarla, il sistema storerà dal conteggio le transazioni anomale, cioè quelle per importi molto bassi effettuate a poca distanza l'una dall'altra, proprio per impedire che i "furbetti" del super bonus vengano premiati.

La misura, che nasceva con lo scopo di incentivare i pagamenti elettronici e scoraggiare quelli in denaro contante, era stata varata dal precedente esecutivo, sin dalle sue origini, come misura temporanea, ovvero, con un orizzonte che si spingeva fino a giugno 2022; prova ne è che l'attuale governo non l'ha inserita nel PNRR.

Lo stop, ovviamente, non riguarda chi è già in gara: chi ha maturato il diritto al rimborso per il primo semestre del 2021, riceverà, anche se in ritardo rispetto alle previsioni originarie, il "rimborso" sul conto indicato in fase di registrazione alla misura.

Gli aderenti al cashback subiranno alcune modifiche in corsa alle regole del gioco. Il decreto legge lavoro e fisco rivede, infatti, le somme in palio per ogni partecipante. L'art. 1 comma 3 lett. d) afferma che premi e superpremi per gli acquisti effettuati nel 2021 non potranno superare, infatti, i 1.367,6mln, mentre quelli del cashback del primo semestre del prossimo anno 1.347,45mln. Qualora le somme stanziare si rivelassero insufficienti a erogare integralmente il premio di 150 euro a tutti i concorrenti, l'assegno sarà ridotto in modo proporzionale alle risorse disponibili.

Al cashback hanno aderito, scaricando l'app IO, quasi 9 mln di persone, circa 6 mln di utenti hanno generato più di 50 operazioni e quindi hanno maturato potenzialmente il diritto a ricevere un rimborso fino a 150 euro.

L'applicazione IO dal primo luglio non andrà in letargo rimanendo attiva poiché, come noto, funziona come punto generale di accesso telematico ai servizi, alle informazioni e alle comunicazioni della Pubblica amministrazione; qualora l'app venisse però utilizzata per effettuare pagamenti elettronici, questi non daranno diritto al rimborso del 10%.

Slittano i rimborsi

I rimborsi relativi ai pagamenti con POS nel primo semestre 2021 e nel primo semestre 2022 saranno erogati rispettivamente entro il 30 novembre 2021 sia per il periodo appena concluso sia per quanto riguarda i sei mesi del prossimo anno; in precedenza veniva fissato, invece, il termine di 60 giorni dalla fine di ciascun periodo.

Lo stesso slittamento investe il rimborso per il supercashback da 1.500 euro. Il provvedimento stabilisce, inoltre, al comma 3 lett. c) che "l'aderente può presentare reclamo avverso il mancato o inesatto accredito entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine del 28 febbraio 2021 previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 5".

La Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici decide il reclamo dell'aderente "sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma entro trenta giorni"

Incrementato il credito d'imposta sulle commissioni per gli esercenti

Il provvedimento incrementa dal 30% al 100% il credito d'imposta sulle commissioni relative ai pagamenti elettronici addebitate agli esercenti e professionisti con ricavi o compensi fino a 400mila euro che "acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico entro il 30 giugno 2022".

L'art. 1 al comma 11 istituisce, poi, un nuovo credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono pagamenti elettronici per il collegamento con i registratori telematici. Il credito è pari a una percentuale della spesa sostenuta, nel limite massimo di 230 euro di spesa per beneficiario, pari al 70% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta precedente non superiori a 200.000 euro, al 40% per chi ha ricavi compresi fra 200.000 e 1 milione di euro o al 10% per chi ha ricavi superiori a 1 milione di euro ma inferiori a 5 milioni.

Se questi soggetti, inoltre, nel 2022 si collegheranno ai sistemi di trasmissione quotidiana dei corrispettivi all'agenzia delle Entrate, riceveranno un ulteriore tax credit, con tetto a 430 euro e con percentuale che impatta progressivamente dal 100% al 40% in rapporto al fatturato generato.

Francesco Bandini

fbandini@confartigianato.fo.it

Interpello Ministero del Lavoro su collocamento obbligatorio e smart working

In data 9/6/2021 il Ministero del Lavoro risponde a un interpello dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro circa la possibilità di escludere i lavoratori in smart working dalla base di computo per il calcolo della quota di riserva per il collocamento obbligatorio come già avviene per il personale in telelavoro.

Nella risposta all'interpello il Ministero, chiarendo le differenze che stanno alla base dei due istituti giuridici, chiarisce che i lavoratori in smart working rientrano a tutti gli effetti nella base di computo per la verifica dell'obbligo di assunzione del personale disabile (Interpello n. 3/2021 del 09/06/2021).

Assegno nucleo familiare lavoratori dipendenti - nuovi livelli reddituali

In data 17/06/2021 con messaggio n. 2331 l'Inps pubblica la tabella aggiornata con i nuovi livelli reddituali validi dall'1 luglio 2021 utili al calcolo e alla corresponsione degli assegni familiari per i lavoratori dipendenti. Inoltrando apposita domanda con le consuete modalità, i lavoratori dipendenti potranno fare richiesta degli assegni familiari per il periodo 01/07/2021 - 30/06/2022.

L'Inps informa che ai lavoratori dipendenti che inoltreranno richiesta e ai datori di lavoro, l'Istituto comunicherà l'importo di assegno mensile spettante già maggiorato di quanto previsto dall'articolo 5 DL 79 dell'8 giugno 2021. Il D.L. sopra citato prevede infatti la maggiorazione di euro 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di Euro 55,00 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Provvedimenti in scadenza al 30/06/2021

Congedi parentali COVID-19: Il D.L. n.30 del 13/03/2021, convertito dalla Legge n. 61 del 06/05/2021 prevedeva la possibilità per i lavoratori dipendenti genitori di figli minori di 14 anni in didattica a distanza, in quarantena ovvero affetti da virus Covid-19 di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o, nel caso non fosse possibile,

di accedere ai congedi parentali. In caso invece di genitori con figli di età inferiore a 16 anni la norma prevedeva la sola possibilità di accedere al lavoro agile. In mancanza di proroghe, le predette misure termineranno il 30/06/2021. Stessa scadenza per i lavoratori iscritti alla gestione separata e altri lavoratori che avevano la possibilità di utilizzare un bonus baby sitter per le stesse casistiche sopra riportate.

Tutela lavoratori fragili: Il D.L. 41/2021 ha prorogato al 30/06/2021 la tutela per cui i lavoratori fragili assenti dal lavoro e impossibilità alla modalità di lavoro agile, erano da considerare assenti per ricovero ospedaliero. Anche questa tutela ad oggi non risulta prorogata.

Lavoro agile: procedura semplificata fino al 31/12/2021

La Legge n. 87 del 17 giugno di conversione del D.L. 52/2021, ha previsto la possibilità per i datori di lavoro di accedere alla modalità di lavoro agile con le modalità semplificate previste per l'emergenza epidemiologica Covid-19 fino al 31/12/2021.

Autoliquidazione INAIL per ditte cessate on-line dall'01/07/2021

L'Inail procede con il piano che porterà all'utilizzo esclusivo dei servizi telematici per le comunicazioni con le imprese. Dall'01/07/2021 sarà rilasciata la nuova procedura "Autoliquidazione ditte cessate" che permetterà di inviare telematicamente la dichiarazione salari dal primo giorno dell'anno in corso fino alla data di cessazione dell'azienda e di calcolare direttamente dal sito il premio dovuto.

Precedentemente la dichiarazione salari in caso di cessazione del codice ditta andava inviata alla Sede competente tramite pec.

Le scadenze rimangono le stesse, entro 30 giorni occorre inviare la comunicazione di cessazione del codice ditta ed entro il 16 del secondo mese successivo alla cessazione occorre inviare la dichiarazione salari. Per le sole attività cessate tra l'1/01 e il 31/01 non sarà possibile ottenere in automatico dal sito il conteggio del premio dovuto in quanto non ancora consolidata l'autoliquidazione dell'anno precedente.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI LUGLIO 2021

Condizioni valide per le seguenti banche: Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 3,849%	Euribor 3m + 5,350 = 4,799%	Euribor 3m + 6,750 = 6,199%	Euribor 3m + 8,300 = 7,749%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,449%	Euribor 3m + 3,700 = 3,149%	Euribor 3m + 4,700 = 4,149%	Euribor 3m + 5,400 = 4,849%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,449%	Euribor 3m + 3,700 = 3,149%	Euribor 3m + 4,700 = 4,149%	Euribor 3m + 5,400 = 4,849%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,699%	Euribor 3m + 5,150 = 4,599%	Euribor 3m + 6,300 = 5,749%	Euribor 3m + 8,300 = 7,749%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,849%	Euribor 3m + 2,900 = 2,349%	Euribor 3m + 4,700 = 4,149%	Euribor 3m + 5,400 = 4,849%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,449%	Euribor 3m + 3,700 = 3,149%	Euribor 3m + 4,700 = 4,149%	Euribor 3m + 5,400 = 4,849%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,699%	Euribor 3m + 5,150 = 4,599%	Euribor 3m + 6,750 = 6,199%	Euribor 3m + 8,300 = 7,749%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,449%	Euribor 3m + 3,700 = 3,149%	Euribor 3m + 4,700 = 4,149%	Euribor 3m + 5,400 = 4,349%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,449%	Euribor 3m + 3,700 = 3,149%	Euribor 3m + 4,700 = 4,149%	Euribor 3m + 5,400 = 4,849%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,699%	Euribor 3m + 5,150 = 4,599%	Euribor 3m + 6,300 = 5,749%	Euribor 3m + 7,500 = 6,949%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,849%	Euribor 3m + 2,900 = 2,349%	Euribor 3m + 3,800 = 3,249%	Euribor 3m + 4,900 = 4,349%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,449%	Euribor 3m + 3,700 = 3,149%	Euribor 3m + 4,700 = 4,149%	Euribor 3m + 5,400 = 4,849%

Per i lavoratori autonomi

Al via dal 1° luglio le domande per l'assegno unico temporaneo per i figli minori

Al via, dal 1° luglio, la presentazione delle domande per ottenere l'assegno unico temporaneo per i figli minori, un sostegno che riguarda anche i lavoratori autonomi ed è rivolto alle categorie che non ricevono gli assegni al nucleo familiare e ha precisi limiti ISEE.

L'assegno unico universale, invece, dal 2022 sarà destinato a tutte le categorie senza limitazioni di reddito e dovrà sostituire progressivamente tutte le misure attualmente previste, compresi assegni familiari e detrazioni per i figli a carico.

L'Assegno temporaneo è erogato in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affidato preadottivo. Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell'assegno temporaneo deve:

1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2. essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.

L'importo mensile è determinato sulla base dei

livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

- ➔ una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- ➔ una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

La domanda di Assegno temporaneo va presentata a partire dal 1° luglio e non oltre il 31 dicembre 2021. Per informazioni e assistenza sono a disposizione gli uffici del Patronato Inapa Confartigianato.

Luisella Miti

miti@confartigianato.fo.it

Dal 1° luglio Servizio a Tutele Graduali per le piccole imprese

Escluso chi ha già scelto il libero mercato

Dal 1° luglio tutte le piccole imprese e alcune micro imprese che ancora non hanno scelto un fornitore nel mercato libero dell'energia elettrica sono assegnate al fornitore 'a regime' del Servizio a Tutele Graduali. Termina infatti nel 2021 la tutela di prezzo per queste tipologie di aziende. Il servizio, secondo quanto previsto da ARERA, viene erogato da venditori selezionati attraverso procedure concorsuali, garantendo ai clienti la continuità della fornitura.

Le imprese coinvolte che ancora non hanno effettuato la selezione di un operatore nel mercato libero riceveranno una comunicazione dall'esercente al quale sono state assegnate (che si è aggiudicato l'asta per il servizio nel territorio per 3 anni).

Nella comunicazione sono riportati i contatti dell'esercente, le condizioni di erogazione del servizio, quelle per recedere dal contratto e i riferimenti agli strumenti informativi dell'Autorità.

In qualsiasi momento è possibile scegliere un contratto dal mercato libero dell'energia elettrica.

In base all'esito delle aste: Lazio, Lombardia, Veneto, Liguria e Trentino sono state assegnate ad A2A Energia; Campania, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna ad Hera COMM; Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Puglia, Toscana e Comune di Milano a Iren Mercato; Piemonte ed Emilia-Romagna ad Axpo Italia.

Le condizioni contrattuali corrispondono a quelle regolate da ARERA della cosiddetta offerta PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela), ma con condizioni economiche diverse determinate a partire dai prezzi di aggiudicazione delle aste.

Il processo ha previsto una graduale rimozione della tutela di prezzo (iniziata a gennaio 2021) e il passaggio dalla 'tutela' al Servizio a Tutele Graduali delle imprese titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione che ancora non hanno scelto l'offerta sul mercato libero, che rispondono alle caratteristiche di essere una piccola impresa (avere tra 10 e 50 dipendenti e un fatturato annuo tra i 2 ed i 10 milioni di euro) o una microimpresa che abbia almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15kW.

Per i clienti domestici e la generalità delle mi-

croimprese la fine della Tutela di prezzo è prevista invece per il 1° gennaio 2023.

Per informazioni contattare Fabiola Foschi allo 0543452844.

WEBINAR informativo sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Cenpi e Confartigianato promuovono, il 7 luglio, un webinar per offrire tutte le informazioni per supportare e orientare la scelta di acquisto delle infrastrutture di ricarica. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti:

- ➔ i vantaggi nell'utilizzo dei veicoli elettrici
- ➔ la soluzione più idonea a seconda del tipo di cliente (es.: privato, condominio, azienda per i propri veicoli, azienda per i propri clienti)
- ➔ i possibili costi da sostenere nell'installare una colonnina di ricarica per veicoli elettrici e i benefici.

Per iscriversi al webinar il link:

<https://register.gotowebinar.com/register/6571218464856500493>

Per informazioni contattare Fabiola Foschi allo 0543452844.